SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia delle dogane

Agenzia delle entrate

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero della sanità

DECRETO 16 febbraio 2001.

Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario.

01A2178

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001.

01A3706

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 2000-16 marzo 2001, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

01A3703

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 marzo 2001, n. **125.**

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto – Definizioni).

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

ART. 3.

(Attribuzioni dello Stato).

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera *a)*;

c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o *anticraving* dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera *d)*, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 4.

(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati).

1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata « Consulta », composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province auto-

nome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 5.

(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcologia.

ART. 6.

(Modifiche al codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8, lettera *c)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati »;

b) all'articolo 186, comma 4, le parole: « In caso di incidente o » sono soppresse.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

ART. 7.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: « con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e supe-

ralcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale ».

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

CAPO II

COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ART. 9.

(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

ART. 10.

(Intervento ospedaliero).

1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

ART. 11.

(Strutture di accoglienza).

1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in *day-hospital.*

2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

ART. 12.

(Collaborazione con enti ed associazioni).

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 13.

(Disposizioni in materia di pubblicità).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

ART. 14.

(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade).

1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

ART. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 93):

Presentato dall'on. Calderoli il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 18 giugno 1996 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XIII e Speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1996, il 23 luglio 1997, il 25 settembre 1997, il 1°-8-23-28 ottobre 1997, il 26 maggio 1998, il 15-21 luglio 1998, il 10 novembre 1998, il 1°-10 dicembre 1998, il 12-14-20-27 gennaio 1999, il 2-3 febbraio 1999, l'8-13 aprile 1999, il 26-27 gennaio 2000, il 15 febbraio 2000.

Relazione scritta presentata il 24 febbraio 2000 (atto n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608/*A* - relatore on. Caccavari).

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 28 giugno 2000 con parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX e X.

Esaminato dalla XII commissione il 20-21-28 settembre 2000, il 3 ottobre 2000, il 28 novembre 2000, il 10-18 gennaio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2001 in un Testo Unificato con gli atti n. 108 (Procacci), n. 164 (Corleone), n. 423 (Caccavari ed altri), n. 1025 (Nardini, Schmid), n. 1926 (Sica ed altri), n. 2835 (Ruzzante), n. 3535 (Errigo), n. 3542 (Trantino), n. 3608 (Alborghetti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 5006):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 23 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunità Europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 28 febbraio 2001 ed il 1° marzo 2001 .

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 7 marzo 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regiori e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988; n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne il «Conferimento di prestazioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 95 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che ha modificato l'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e norme di esecuzione) è il seguente:

«Art. 95. — L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità ai criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e delle spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente);

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del titolo III del Presidente della Repubblica 11 luglio 1968, n. 382.

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca l'approvazione del «Nuovo codice della strada»;

— Il suo articolo 119, comma 8, lettera *c)*, come modificato dalla legge quì pubblicata reca il seguente testo:

«8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

(Omissis).

«*c)* la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C.. *Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestino comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.* Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia».

— L'art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge quì pubblicata, reca il seguente testo:

«4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento».

— L'articolo 123, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca il seguente testo:

«10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti o degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.»;

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il testo seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— L'art. 379, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) reca il testo seguente:

«379. *Guida sotto l'influenza dell'alcool.*

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 (etichettatura), comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:

(Omissis).

g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione, *con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;*».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 8-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 8-*bis*. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies.*

2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale.

3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-*ter*, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-*quater*, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio-sanitarie.».

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca la «Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Note all'art. 15:

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è il seguente:

«Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

(omissis)

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:

«Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti

1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1, è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera *b)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.».

01G0181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º marzo 2001, n. **126.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:

a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Art. 2.

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;

c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Art. 3.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

a) dell'ufficio giudiziario adito;

b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Art. 5.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000):

«Art. 9 (*Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari*). — 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, seconde gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, a che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1º luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente art. versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.».

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 reca: (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari).

01G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2001.

Mancato funzionamento delle sezioni civili, della sezione dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare nonché delle altre sezioni penali del tribunale di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 19 febbraio 2001 del Presidente della Corte di appello di Catanzaro da cui si evince che le sezioni civili, la sezione dei giudici per le indagini preliminari, per l'udienza preliminare e le altre sezioni penali del tribunale di Catanzaro non sono stati in grado di funzionare rispettivamente dal 2 al 31 ottobre 2000 e dal 2 al 30 novembre 2000, per trasferimento dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle sezioni civili, della sezione dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare nonché delle altre sezioni penali del tribunale di Catanzaro, rispettivamente dal 2 al 31 ottobre 2000 e dal 2 al 30 novembre 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 marzo 2001

Il Ministro: FASSINO

01A3925

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *a),* del testo unico, secondo il quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attività finanziarie indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito «decreto»), concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del testo unico;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» che ha ricondotto gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito degli intermediari finanziari di cui al titolo V del testo unico;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, il quale prevede che «alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere *b)* e *c),* nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico».

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130 secondo il quale «I servizi indicati nel comma 3 lettera *c),* del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo».

Considerata l'opportunità di adeguare le norme per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico al fine di includervi le società per la cartolarizzazione e i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;

Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto, dopo le parole «gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale» sono inserite le parole: «ivi comprese le società per la cartolarizzazione»;

Art. 2.

All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;

f) per società per la cartolarizzazione:

1) le società cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, previste dall'art. 3 della legge;

2) le società emittenti titoli indicate dall'art. 3 della legge;

g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l'omogeneità giuridico-finanziaria degli stessi;

h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto generabili nel normale esercizio dell'attività del cedente.»

Art. 3.

All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) le società per la cartolarizzazione;

g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *c)* della legge;

h) le altre società per la cartolarizzazione istituite ai sensi di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.»

Art. 4.

Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto è aggiunto il seguente comma:

«5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a 4 non si tiene conto delle società indicate all'art. 2, comma 2, lettere *f)* e *h)».*

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4130

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto Professionale di Sanitario di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata nata a Lodz (Polonia) il giorno 25 maggio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4000

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sotil Escalante Maria Angelita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sotil Escalante Maria Angelita ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo, identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1968 presso l'Escuela de Enfermeras «San Felipe» di Lima (Perù) della sig.ra Sotil Escalante Maria Angelita, nata a Lima (Perù) il giorno 24 febbraio 1944 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sotil Escalante Maria Angelita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A4001

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 dicembre 2000.

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2002 della competenza della Direzione generale degli armamenti aeronautici relativamente al programma SICRAL.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 riguardante la competenza esclusiva da attribuire a singole direzioni generali in ordine ad alcune attività e materie omogenee;

Visti gli articoli 5 dei decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, che fissano in 6 mesi, decorrenti dalla data di trasferimento dell'incarico di direttore generale, il periodo transitorio necessario alla piena funzionalità delle strutture della direzione generale degli armamenti aeronautici e della direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Considerato che detto periodo transitorio, già scaduto il 30 settembre 1998, è stato prorogato sino al 31 dicembre 1998, con decreto ministeriale in data 30 settembre 1998, nonché, successivamente, sino al 31 dicembre 1999 con decreto ministeriale 15 gennaio 1999;

Considerato altresì, che con decreto ministeriale in data 28 febbraio 2000, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2000 le competenze della direzione generale degli armamenti aeronautici limitatamente al programma SICRAL, programma di telecomunicazione satellitare interforze di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1994;

Ritenuto che, per esigenze organizzative connesse alla complessità e delicatezza dell'attuale fase contrattuale e gestionale, nel corso della quale dovranno essere portate a conclusione tutte le attività degli ultimi quattro anni — a partire da lancio, posizionamento e messa in operativa del satellite — permane l'opportunità e convenienza che le attività, già programmate e di imminente esecuzione concernenti il programma SICRAL continuino ad essere gestite per un ulteriore e congruo periodo dalla Direzione generale degli armamenti aeronautici;

Su proposta del Direttore generale degli armamenti aeronautici e sentito il Direttore generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Sentito il Segretariato generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 2002 la competenza della Direzione generale degli armamenti aeronautici relativamente al programma SICRAL.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2001
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 245

01A3999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Black & Decker Italia, unità di Molteno. (Decreto n. 29509).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 - luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 21 settembre 1998 - 20 marzo 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Black & Decker Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000, della ditta: S.p.a. Black & Decker Italia sede in Molteno (Lecce), unità di Molteno (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3779

DECRETO 2 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Domenico Sanfilippo editore, unità di Catania. (Decreto n. 29510).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli, 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 18 settembre 2000 e 8 novembre 2000, tra la ditta S.p.a. Domenico Sanfilippo editore e le OO.SS. dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 della ditta: S.p.a. Domenico Sanfilippo editore, sede in Catania, unità di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3780

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Costruzioni elettromeccaniche ingg. A. & M. Schipani, unità di Messina. (Decreto n. 29511).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001, dalla ditta S.r.l. Costruzioni elettromeccaniche ingg. A. & M. Schipani;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001, della ditta: S.r.l. Costruzioni elettromeccaniche ingg. A. & M. Schipani, sede in Messina, unità di Messina.

Il presente. decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3781

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Yamanouchi Pharma, unità di Carugate. (Decreto n. 29512).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Yamanouchi Pharma;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001, della ditta: S.p.a. Yamanouchi Pharma sede in Carugate (Milano), unità di Carugate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3782

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Liberti, unità di Carsoli. (Decreto n. 29513).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, dalla ditta S.p.a. Liberti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, della ditta S.p.a. Liberti, sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Carsoli (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3783

DECRETO 2 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Satim, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 29514).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli, 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 26 ottobre 2000 e 2 novembre 2000, tra la ditta S.p.a. Satim e le OO.SS. dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 15 ottobre 2000 al 14 ottobre 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di accertare la condizione richiesta limitatamente al periodo dal 15 ottobre 2000 al 14 ottobre 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 2000 al 14 ottobre 2001 della ditta S.p.a. Satim, sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3784

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Techint Cimimontubi, unità di Centro logistico di Levate e Milano. (Decreto n. 29515).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Techint Cimimontubi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, della ditta: S.p.a. Techint Cimimontubi, sede in Milano, unità di Centro logistico di Levate (Bergamo) e Milano, Centro Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3785

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, unità di Limbiate. (Decreto n. 29516).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2002, dalla ditta S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2001 e di condizionare la conferma della predetta approvazione, nonché l'approvazione del programma aziendale per i successivi dodici mesi (dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002), all'effettuazione di una verifica sulla continuazione degli interventi di ristrutturazione e sul conseguente recupero occupazionale di circa il 50% del personale sospeso;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2001, della ditta: S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3786

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, unità di Bologna. (Decreto n. 29517).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 novembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 9 novembre 1998 - 8 maggio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 maggio 2000 al 31 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 maggio 2000 al 31 ottobre 2000, della ditta Sp.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, sede in Bologna, unità di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3787

DECRETO 2 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, unità di Bologna. (Decreto n. 29520).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattametno straordinario di integrazione salariale in favore dei lavorari dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di quaranta unità lavorative, per il periodo dal 9 maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000 con decorrenza 9 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3788

DECRETO 2 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, unità di Molteno. (Decreto n. 29521).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Black & Decker Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattametno straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Black & Decker Italia, sede in Molteno (Lecco), unità

di Molteno (Lecco), per un massimo di duecentoventuno unità lavorative, per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2000 con decorrenza 21 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3789

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, unità di Limbiate. (Decreto n. 29522).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 6 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3790

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, unità di Centro logistico di Levate e Milano. (Decreto n. 29523).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Techint Cimimontubi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Techint Cimimontubi, con sede in Milano, unità di Centro logistico di Levate (Bergamo), per un massimo di cinque unità lavorative, e Milano - Centro Milano, per un massimo di novantuno unità lavorative, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 2000, con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3791

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Satim, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 29524).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Satim;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale,

nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Satim, con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 12 unità lavorative in CIGS (9 prepensionabili), per il periodo dal 15 ottobre 2000 al 14 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3792

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liberti, unità di Carsoli. (Decreto n. 29525).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Liberti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liberti, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Carsoli (L'Aquila), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 20 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvdimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3793

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Yamanouchi Pharma, unità di Carugate. (Decreto n. 29526).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Yamanouchi Pharma, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Yamanouchi Pharma, con sede in Carugate (Milano), unità di Carugate (Milano), per un massimo di trentuno unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3794

DECRETO 2 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni elettromeccaniche ingg. A. & M. Schipani, unità di Messina. (Decreto n. 29527).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Costruzioni elettromeccaniche ingg. A. & M. Schipani, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni Elettromeccaniche Ingg. A. & M. Schipani, con sede in Messina, unità di Messina, per un massimo di venticinque unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3795

DECRETO 2 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Domenico Sanfilippo Editore, unità di Catania. (Decreto n. 29528).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Domenico Sanfilippo Editore;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Domenico Sanfilippo Editore - sede in Catania, unità di Catania - per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3796

DECRETO 8 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Faber, unità di Bra. (Decreto n. 29529).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 152 del 26 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Alba (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.P.A. Faber;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la con-

cessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber sede in Bra (Cuneo), unità in Bra (Cuneo) per un massimo di 107 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 2000 al 26 aprile 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente articolo 1 è prorogata dal 27 aprile 2001 al 26 ottobre 2001. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 2001 n. 29435.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3797

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ecolesse, unità di Caivano. (Decreto n. 29530).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ecolesse, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 15 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 novembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico privato applicato - a 22 ore medie

settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 37 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 2000 al 31 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ecolesse, con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ecolesse, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3806

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti, unità di Villaguardia. (Decreto n. 29531).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'articolo 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 6, del predetto decreto legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dei 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui al comma 4, dell'articolo 6; del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510; convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l Giussani Tessuti inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 27 novembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracita e le competenti 00.SS. dei lavoratori in data 3 novembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato

a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità su un organico complessivo di 53 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 novembre 2000 al 3 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti con sede in Villaguardia (Como), unità di Villaguardia (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 53 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3798

DECRETO 8 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, unità di Roma. (Decreto n. 29534).

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 gennaio 2000, stipulato tra la ditta - S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie», e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;

Considerato che, a seguito della delibera degli azionisti del 7 luglio 2000, la società S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE è stata posta in liquidazione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione limitatamente al periodo 1° gennaio 2000-6 luglio 2000;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 6 luglio 2000

della ditta S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie», sede in Palermo, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, n. 29341.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3807

DECRETO 8 febbraio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. L'Editrice Romana, unità di Campobasso, Roma, Chieti, Pescara, Rieti. (Decreto n. 29535).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il varbale del 31 marzo 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. L'Editrice Romana e le OO.SS. dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società, tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 6 aprile 2000 al 5 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 aprile 2000 al 5 aprile 2002 della ditta S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unità di Campobasso, Chieti, Pescara, Rieti e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3799

DECRETO 8 febbraio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Keller Elettromeccanica, unità di Villacidro. (Decreto n. 29536).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 maggio 2000 al 23 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 maggio 2000 al 23 maggio 2002, della ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3800

DECRETO 8 febbraio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Navalcarena Group, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29538).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001, dalla ditta S.p.a. Navalcarena Group;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001, della ditta S.p.a. Navalcarena Group, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3801

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, unità di Campobasso, Chieti, Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 29539).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale e stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di:

Campobasso, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS;

Chieti, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS;

Pescara, per un massimo di tre unità lavorative in CIGS;

Rieti, per un massimo di due unità lavorative in CIGS;

Roma, per un massimo di venti unità lavorative in CIGS,

per il periodo dal 6 aprile 2000 al 5 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3808

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, unità di Roma. (Decreto n. 29540).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di trentasei unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 6 aprile 2000 al 5 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3802

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, unità di Villacidro. (Decreto n. 29541).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari) e unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 140 unità lavorative, per il periodo dal 20 giugno 2000 al 23 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 2000 con decorrenza 24 maggio 2000.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3803

DECRETO 8 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcarena Group, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29542).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Navalcarena Group - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell' approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcarena Group, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 2000 con decorrenza 6 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3804

DECRETO 8 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, unità di Roma. (Decreto n. 29543).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «avvenimenti ultime notizie» sede in Palermo, unità di Roma per un massimo di 11 unità lavorative in CIGS di cui n. 4 in C.F.L. per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 2000 al 6 luglio 2000; unità di Roma, per un massimo di 11 unità lavorative in CIGS di cui n. 4 in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000 n. 29346.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3805

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 marzo 2001.

Modificazioni all'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, recante l'istituzione dell'Università degli studi di Foggia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati (tra i quali quello di Bari) e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle predette disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti alla graduale separazione organica degli atenei sovraffollati;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Università degli studi di Foggia, per separazione organica dall'Università degli studi di Bari, a decorrere dalla data dello stesso decreto;

Visto in particolare l'art. 5 di tale decreto il quale dispone che «tutti i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo, in servizio presso la sede di Foggia anche per effetto delle opzioni per i corsi delle nuove facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, da esercitare entro l'anno accademico 1999-2000, nei limiti indicati al precedente art. 4, sono inquadrati nelle relative dotazioni organiche dell'Università degli studi di Foggia e continuano a svolgere le stesse funzioni, sino all'adozione di successivi provvedimenti.»;

Vista la nota n. 1346 del 16 febbraio 2001 con la quale, congiuntamente, le Università di Bari e di Foggia richiedono, motivatamente, ai fini del completamento del processo di decongestionamento della facoltà di medicina e chirurgia, il differimento all'anno 2000-2001 del termine per l'esercizio delle opzioni da parte del personale di ruolo della predetta facoltà;

Ritenuto, di dover accogliere tale richiesta;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Foggia (per separazione organica dall'Università degli studi di Bari), è modificato nel senso che il termine previsto nello stesso ai fini dell'esercizio delle opzioni da parte del personale di ruolo è differito, per la facoltà di medicina e chirurgia, all'anno accademico 2000-2001.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 marzo 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A3959

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio dell'ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Piacenza ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 13 maggio 1994, protocollo n. 63063, con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini Colli Piacentini presso amministrazione provinciale Piacenza, ubicato in località Gariga di Podenzano (Piacenza) è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che in data il 1º giugno 1998 il laboratorio Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini Colli Piacentini è stato trasferito dall'amministrazione provinciale di Piacenza all'ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Piacenza;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio dell'ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna, sezione provinciale di Piacenza, ubicato in Piacenza, via XXI Aprile n. 48, nella persona del responsabile dott. Antonio Nassisi ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori. Metodo volumetrico;

Determinazione dei metalli pesanti (Cu, Zn, Pb). Metodo assorbimento atomico;

Determinazione dei titoli alcolometrici: volumico effettivo, volumico totale e alcool potenziale. Metodo per distillazione, densimetria e calcolo;

Determinazione dell'acidità totale mediante titolazione potenziometrica. Metodo volumetrico;

Determinazione dell'acidità totale: Metodo volumetrico;

Determinazione dell'acitità volatile. Metodo volumetrico;

Determinazione della densità a 20ºC e degli estratti secchi totale e netto. Metodo densimetrico e calcolo.

01A4072

DECRETO 19 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 10 maggio 1991, protocollo n. 005292/62395, con il quale il

laboratorio del Servizio Multizonale di Prevenzione - Unità Operativa di chimica ambientale - USL n. 6, ubicato in Lucca, via A. Vallisneri n. 6, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che il laboratorio del Servizio Multizonale di Prevenzione - Unità Operativa di Chimica Ambientale - USL n. 6, ubicato in Lucca, via A. Vallisneri n. 6, ha variato la propria denominazione in ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari:

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, nella persona del responsabile dott. Vladimiro Giaconi ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove e previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazionc sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori con metodo volumetrico;

Determinazione dell'acidità totale;

Determinazione dell'acidità volatile con metodo volumetrico;

Determinazione dell'anidride solforosa;

Estratto secco totale;

Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

Titolo alcolometrico volumico;

Ceneri.

01A4073

DECRETO 30 marzo 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soprèssa Vicentina» trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio salumifici artigiani vicentini, con sede in Vicenza, via Enrico Fermi n. 134, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Soprèssa Vicentina», ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 2081/92, come Denominazione di origine protetta;

Vista la nota prot. n. 62351 del 3 luglio 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela della Denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Soprèssa Vicentina» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il «CSQA - Certificazione Qualità Agroalimentare s.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Soprèssa Vicentina» come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Soprèssa Vicentina», come Denominazione di origine protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Soprèssa Vicentina» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. l, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Soprèssa Vicentina».

Art. 2.

La denominazione «Soprèssa Vicentina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare s.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Soprèssa Vicentina», come Denominazione di origine protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio, di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3960

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DETERMINAZIONE 26 marzo 2001.

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato. (Determinazione n. 71/2001).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 2000, con il quale è stato nominato direttore dell'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, con il quale il Ministro delle finanze ha disposto, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300/1999, l'avvio operativo delle agenzie fiscali a far data dall'inizio dell'anno in corso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata, tra l'altro, l'attività di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato;

Considerato che gli incaricati dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1998, possono accedere ai fondi ed alle proprietà dello Stato ed effettuano tutti gli accertamenti occorrenti per evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o degli stessi concessionari o locatari dei beni;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, che attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria agli incaricati del servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame;

Ritenuta la necessità di fornire il predetto personale di idonei documenti di riconoscimento in considerazione delle peculiarità delle funzioni svolte dagli stessi;

Determina:

Art. 1.

Al personale addetto alle attività di vigilanza sui beni immobili dello Stato, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio, n. 367, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento di ispettore demaniale avente le caratteristiche indicate nell'allegato alla presente determinazione.

Nell'espletamento del servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali, il personale munito delle predette tessere è ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281.

La validità della tessera è quinquennale, salva una minore durata in relazione a previste scadenze del rapporto di impiego o di servizio o di funzione.

Art. 2.

Sono annullati i documenti di riconoscimento a suo tempo rilasciati al personale incaricato della vigilanza demaniale dall'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 1, sono numerate a stampa e assoggettate al regime del rigoroso rendiconto.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

ISPETTORE DEMANIALE

TESSERA N°

RILASCIATA IL

A:

FIRMA DEL TITOLARE

Il titolare della presente tessera è incaricato della vigilanza demaniale ai sensi del D.P.R. 13 luglio 1998 n. 367, degli articoli 823 e 829 del Codice Civile, dell'articolo 639bis del Codice Penale. È Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente allo svolgimento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 15 ottobre 1969, n.1281.

CHIUNQUE OSTACOLI
IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA
NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
SARÀ PERSEGUITO AI SENSI DI LEGGE.

Validità: 5 anni dalla data del rilascio

Il Direttore dell'Agenzia

Colore:	QUADRICROMIA
Dimensioni:	cm 8,5 X 5,5
Colore stampa caratteri:	NERO
Colore stampa logo:	QUADRICROMIA

01A4011

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 marzo 2001.

Istituzione della sezione doganale di Rieti. (Determinazione n. 1154).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli artt. 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni di integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, successive modifiche;

Vista la nota prot. n. 37803 del 21 dicembre 2000, con la quale la Direzione compartimentale di Roma, nel trasmettere l'istanza formulata dalla Federlazio, dall'A.S.I. e dalla Camera di commercio di Rieti, esprime parere favorevole alla richiesta di apertura di una sezione doganale in Rieti;

Considerato l'impegno degli enti richiedenti di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, portante il regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze.

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente l'avvio delle agenzie fiscali;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale di Rieti, dipendente dalla dogana principale di Roma I.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore: GUAIANA

01A4002

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 30 marzo 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato Centro di assistenza fiscale autorizzato dell'Ascom della provincia di Bologna S.r.l., e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle

direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 20 febbraio 2001 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale autorizzato dell'ASCOM della provincia di Bologna S.r.l.», rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Filetti Bruno, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 maggio 2000 a rogito notaio Pietro Zanelli, n. 24097 di repertorio e n. 7183 di matrice, registrato a Bologna in data 6 giugno 2000 al n. 1493 serie 1 mod. 69 e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla suddetta istanza;

Vista la delega con la quale, in data 21 marzo 2000, la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, piazza G. G. Belli n. 2, ha delegato l'Associazione commercianti della provincia di Bologna a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1945;

Vista la polizza di assicurazione n. 98148573 stipulata con la società Lloyd Adriatico S.p.a. la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Vincenzo Andreoli, dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 164/1999;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 (attivazione delle agenzie) con il quale è stato disposto che l'Agenzia delle entrate subentra con poteri già esercitati dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale autorizzato dell'ASCOM della provincia di Bologna S.r.l.», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 23, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 30 marzo 2001

Il direttore: PIRANI

01A4037

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1829).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 580 del 26 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata alla Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Francesco Durante n. 11;

Vista la delibera assunta in data 8 febbraio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Cisalpina previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 e 24 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 2 *(Denominazione - sede - oggetto - durata).* — Nuova sede legale dell'impresa: Milano, piazza Francesco Durante n. 11 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via Arcivescovado n. 1);

Art. 24 *(Arbitrato).* — In relazione al trasferimento della sede sociale, nell'articolo che disciplina il procedimento di arbitrato, sostituzione dell'espressione «Il collegio arbitrale avrà la sua sede in Milano ...» (in luogo della precedente previsione statutaria «Il collegio arbitrale avrà la sua sede in Torino ...»); conseguente modifica dell'organo territorialmente competente a nominare in via surrogatoria l'arbitro o gli arbitri mancanti: «...presidente del tribunale di Milano ...» (in luogo della precedente previsione statutaria «.... presidente del tribunale di Torino ...»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3926

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera *e)* del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la nota del 18 gennaio 2001 con al quale la regione Piemonte, a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di protocollo di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che è stato inviato al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di conoscere valutazioni a riguardo;

Vista altresì la nota del 29 gennaio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha proposto alcune modifiche al testo che il successivo 30 gennaio è stato trasmesso ai presidenti delle regioni e delle province autonome;

Considerato che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni con nota del 31 gennaio 2001 ha comunicato di aderire al testo della proposta di accordo, come riformulato dal Ministero competente, chiedendone nel contempo l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza;

Vista la nota del 1° febbraio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso nuovamente il testo della proposta di accordo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione strutturale e funzionale;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), cura «la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale» e l'ICCD realizza il Sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici;

Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale;

Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituiti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo del catalogo generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;

Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle università e degli istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo del catalogo generale e dei sistemi informativi regionali;

Considerato altresì che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti;

il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni indicati in premessa, ai fini della loro validità sull'intero territorio nazionale.

Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate.

Art. 2.

La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.

Le parti convengono pertanto sulla necessità di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle attività di catalogazione e sulla necessità di implementazione della carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.

Art. 3.

Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale.

Il sistema sarà accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.

I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi catalografici.

Art. 4.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le modalità di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco).

In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati come di seguito esposto:

Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;

di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;

uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni;

specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.

Art. 5.

Ciascun soggetto che concorre al sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali emanati dall'ICCD, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale in conformità a quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo del catalogo generale è comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del medesimo Istituto.

Art. 6.

Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996 con la C.E.I., conviene che le regioni possano concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:

reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard emanati dall'ICCD;

integrabilità dei prodotti realizzati con il Sistema informativo generale e con i sistemi regionali;

armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione con le priorità definite nell'ambito della commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale.

La commissione è composta da sei rappresentanti designati dal Ministero, tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da sei rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

La commissione è convocata e presieduta da un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.

La commissione provvede a:

promuovere e verificare le comuni attività per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione;

definire le modalità di gestione dei diritti d'autore di cui all'art 4;

formulare programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei;

individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attività di catalogazione programmate o in corso;

studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;

esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;

verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti.

La commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla firma della presente intesa.

Art. 8.

La commissione di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione di Stato, regione, enti locali ed enti ecclesiastici in ambito regionale.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione.

Art. 10.

Quanto contenuto nella premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 11.

Vengono superati e ricondotti alla presente intesa tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.

Roma, 1° febbraio 2001

Il presidente: LOIERO

01A4038

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001.

Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la proposta di accordo quadro in oggetto trasmessa dal Ministro della sanità con nota del 19 gennaio 2001;

Vista la nota del 7 febbraio 2001 con la quale la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale di area, ha comunicato di condividere i contenuti dello schema di accordo proponendone alcune mo difiche;

Considerato che, in sede tecnica l'8 febbraio 2001, i rappresentanti del Ministero della sanità hanno confermato di condividere lo schema di accordo con le modifiche proposte dalla regione Veneto e che, nel corso della medesima riunione sono state convenute ulteriori modifiche al suddetto schema;

Vista la proposta di accordo quadro in oggetto trasmessa nella stesura definitiva dal Ministro della sanità con nota del 12 febbraio 2001;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 riguardante il conferimento di compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali all'articolo 118 dispone che resta in capo allo Stato, tra gli altri, la funzione relativa alla gestione del Sistema informativo sanitario per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali;

Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 28, comma 13, prevede adeguamento del sistema informativo sanitario per il monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale 1998-2000;

Tenuto conto che il Ministero della sanità e le regioni, alla luce dell'evoluzione della informativa in materia sanitaria, che ha visto per l'ultima l'emanazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente nell'art. 9 le procedure di monitoraggio per l'assistenza sanitaria nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, stanno ridefinendo il ruolo del sistema informativo quale strumento strategico per il cambiamento;

Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 87, comma 6, pone le basi finanziarie per l'avvio del nuovo Sistema informativo nazionale del Ministero della sanità;

Considerato altresì che, nell'attuale contesto istituzionale, il Sistema informativo si pone, infatti, quale

elemento chiave di supporto al processo di regionalizzazione, che nel rispetto delle autonomie, chiama in causa livelli di responsabilizzazione di tutti gli attori del servizio sanitario, a fronte della necessità di garantire livelli uniformi di assistenza sul territorio nazionale;

Ritenuto che, al centro della ridefinizione del modello architetturale del Sistema informativo sanitario, necessaria per l'attuazione della normativa in evoluzione, vada posta la creazione di un sistema che privilegi, con un approccio olistico, una maggiore coesione tra gli attori del SSN attraverso la piena condivisione delle informazioni possedute dai diversi protagonisti (regioni o province autonome, aziende sanitarie, amministrazioni centrali);

Considerato che tale ridisegno comporta, non solo un adeguamento del SIS in termini di architetture tecnologiche e di contenuti informativi, ma anche una revisione delle regole che sono alla base del rapporto di cooperazione tra i soggetti istituzionali del SSN (Ministero, regioni, a.s.l.), al fine di traguardare l'obiettivo comunemente condiviso dell'interesse del cittadino utente e di una maggiore efficienza ed efficacia del sistema.

Tenuto conto che, alla luce di tale scenario in linea con gli orientamenti generali della pubblica amministrazione e con il piano d'azione delle-government della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della sanità ha sviluppato iniziative volte a favorire:

1) la definizione di una struttura di cooperazione tra le amministrazioni territoriali, che nel modello decentrato e federale dello Stato rappresenteranno il «front-office» dell'intero sistema amministrativo, e le amministrazioni regionali che svolgeranno, secondo le rispettive funzioni, il ruolo di «back-office»;

2) un nuovo modello di sviluppo e gestione dei servizi, che consenta alle amministrazioni del SSN soluzioni innovative ed efficaci ai fini del perseguimento dei requisiti ed obiettivi del Sistema informativo sanitario;

Viste le risultanze dei lavori della commissione costituita con decreto del Ministro del 5 settembre 2000, per il nuovo sistema informativo sanitario (d'ora in avanti denominata CNSIS) presieduta dal Sottosegretario Labate con delega del Ministro e composta dal Capo di Gabinetto, dai direttori generali dei dipartimenti e Servizi del Ministero della sanità, dai rappresentanti delle regioni designati in accordo con la conferenza Stato-Regioni, dell'Istat, dell'ISS cui è stato affidato il compito di sviluppare il ridisegno del Sistema informativo sanitario nazionale nel rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, dei principi contenuti nella recente normativa di riordino del Servizio sanitario nazionale e delle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerato che da tale ridisegno emerge che il nuovo Sistema informativo sanitario è un sistema informativo unitario, basato sulla cooperazione e l'integrazione dei diversi sistemi informativi gestiti in piena autonomia dalle singole amministrazioni regionali e locali, la cui realizzazione prevede interventi di reingegnerizzazione dei processi di servizio e di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dei diversi livelli di governo del SSN;

Considerato altresì che, attraverso questa impostazione il nuovo Sistema informativo sanitario abilita, direttamente o indirettamente, il cittadino-utente all'accesso ai servizi di «front-office» in via telematica, facilitando l'interazione con le strutture di erogazione delle prestazioni, a vantaggio della loro efficienza, nell'ottica della globalizzazione dell'offerta e della trasparenza delle procedure e delle metodiche di accesso; che è in questa direzione che viene a collocarsi l'azione del Ministero della sanità, attraverso l'interoperabilità del sistema, volta alla realizzazione e diffusione della carta sanitaria individuale, che a seguito di una recente iniziativa condotta in collaborazione con i Ministeri dell'interno e della funzione pubblica, è realizzata congiuntamente alla carta d'identità elettronica;

Tenuto conto che un modello di sviluppo condiviso, che ha quale base di partenza lo scopo di riunire le esigenze di molteplici amministrazioni, presenta i seguenti vantaggi:

1) la valorizzazione e lo scambio fra i vari territori ed amministrazioni delle esperienze, delle risorse e dei progetti realizzati o *in progress* a livello locale;

2) lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni realizzate e progettate a livello centrale e locale;

3) la realizzazione a costi ridotti di alcune soluzioni, affidandone la realizzazione e la gestione a fornitori a controllo condiviso dalle stesse amministrazioni;

4) la possibilità di assicurare uniformità sul territorio nazionale dei servizi erogati dalle amministrazioni locali;

5) la possibilità di significativi risparmi economici basati su economie di scala e minori costi di integrazione. È mostrato che soluzioni di questo tipo portano a risparmi per la spesa pubblica dell'ordine delle decine e centinaia di miliardi l'anno;

6) l'assicurazione che le strategie di sviluppo e gestione del nuovo Sistema informativo siano allineate alle esigenze di tutti gli attori;

Considerato che è rilevante sottolineare che tali obiettivi possono essere perseguiti solo se vengono garantite le seguenti condizioni:

1) una volontà federativa di codecisione tra le amministrazioni regionali e centrali; il che spesso rende necessarie azioni parallele sul piano politico-normativo, nonché su quello tecnico-organizzativo;

2) capacità di rispondere alle esigenze comuni delle Amministrazioni, rispettando nei confronti delle medesime, i necessari gradi di libertà, nell'ambito della congruenza globale, soprattutto per quel che riguarda obiettivi tipici di sviluppo, che in progress si possono raggiungere al fine di implementare la qualità complessiva dell'offerta informativa;

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autonome, nel condividere le considerazioni sopra evidenziate ed al fine di dare concreta attuazione all'iniziativa, convengono quanto segue:

Art. 1.

Finalità dell'accordo quadro

Il Ministero e le regioni concordano sull'opportunità di operare congiuntamente e di avviare un piano d'azione coordinato per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo del Servizio sanitario nazionale. Tale Sistema informativo è inteso, nella sua accezione più generale, quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale, locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

Art. 2.

Obiettivi del nuovo Sistema informativo sanitario

Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema informativo sanitario debba permettere, ad ogni livello organizzativo del servizio sanitario e secondo un disegno coerente, il conseguimento dei seguenti obiettivi distinti in:

a) obiettivi di governo:

1) monitoraggio dello stato di salute della popolazione;

2) monitoraggio dell'efficacia/efficienza del sistema sanitario;

3) monitoraggio dell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni in rapporto alla domanda della salute;

4) monitoraggio della spesa sanitaria.

b) obiettivi di servizio/comunicazione

1) promozione della globalizzazione dell'offerta dei servizi;

2) disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informazioni sanitarie individuali;

3) facilitazione dell'accesso degli utenti alle strutture ed alle prestazioni attraverso strumenti informatici.

Tutto ciò per costruire un sistema fondato su un insieme unitario ed omogeneo di conoscenze, che consenta di esercitare un'efficace azione strategica di innovazione dell'offerta dei servizi, di controllarne la congruità rispetto alla domanda ed infine di perseguire attraverso questa strada un altrettanto efficace economicità del sistema.

Art. 3.

Requisiti funzionali
del nuovo sistema informativo sanitario

Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema informativo sanitario debba soddisfare i seguenti requisiti di carattere funzionale:

a) sicurezza e rispetto della privacy dei cittadini-utenti; la tutela della riservatezza delle informazioni personali rappresenta uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni comunitarie;

b) significatività e consistenza; le informazioni che vengono gestite dal sistema devono avere lo stesso significato per tutti coloro che ne fanno uso, configurando così una massa critica adeguata per le finalità del sistema. A questo fine vanno individuati, nella piena intesa tra le parti, oltre che adottate e diffuse metodologie standard per le entità oggetto d'osservazione e di misura;

c) rilevanza e congruità integrate; il sistema per l'ampio range di attività cui si riferisce,ne deve seguire la evoluzione ed al tempo stesso ne deve fornire una visione integrata e completa (contesto territoriale - contesto organizzativo - Contesto sociale - contesto delle risorse umane ed economiche);

d) informazioni orientata al cittadino utente ogni cittadino può passare da una struttura ad un'altra del SSN, in relazione ai propri bisogni. In un disegno così caratterizzato, orientato al paziente, la disponibilità di un sistema integrato d'informazioni sanitarie individuali (a livello locale e regionale) determina un miglioramento della qualità delle prestazioni. Allo stato attuale i dati tendono ad essere organizzati con riferimento a chi eroga le prestazioni, e non a chi è rivolto il servizio. L'organizzazione della raccolta dei dati individuali, nelle varie fasi del rapporto con il SSN, permette una valutazione d'efficacia, efficienza e appropriatezza delle strutture e dei trattamenti;

e) flessibilità; il sistema informativo deve potersi adattare senza difficoltà ai mutamenti ed alle evoluzioni strategiche (il sistema informativo presenta alcune differenze da un territorio ad un altro e può cambiare nel corso del tempo);

f) facilità all'utilizzo ed all'accesso; il sistema deve poter essere percepito nell'uso, di facile accessibilità dai decisori istituzionali, dal management, dal mondo della ricerca e delle professioni, dal cittadino.

Art. 4.

Requisiti organizzativi del nuovo Sistema informativo sanitario

Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema informativo sanitario debba operare nell'ambito di un quadro normativo, organizzativo e tecnologico tale da assicurare:

a) la presenza di un presidio permanente con funzioni di indirizzo, governo, monitoraggio e controllo dello sviluppo ed avvio del nuovo Sistema informativo sanitario, con l'attivazione di una cabina di regia (Ministero, regioni), al fine garantire una visione strategica unitaria dello stesso;

b) la condivisione dei modelli di trattamento e di scambio delle informazioni da parte delle amministrazioni regionali e del Ministero della sanità;

c) la coerenza dei processi operativi e dei relativi sistemi informativi con il nuovo scenario di rapporti fra i diversi livelli di governo;

d) l'adeguamento dei sistemi informativi delle diverse articolazioni: centrale, regionale e locale agli standard da adottare;

e) la condivisione e la sicurezza del patrimonio informativo del SSN esposto ad un elevato livello di rischio per lo sviluppo di scambi informativo di carattere sanitario verso i cittadini, tra gli operatori all'interno del Sistema sanitario, verso il mondo esterno per assicurare la funzionalità del comparto sanitario.

Art. 5.

Piano di attività

Per il conseguimento degli obiettivi generali del nuovo sistema informativo sanitario, nel rispetto dei requisiti descritti in precedenza, il Ministero e le regioni elaborano un piano d'attività con le seguenti articolazioni:

a) adozione del Piano strategico del Sistema informativo predisposto nell'ambito della CNSIS;

b) individuazione delle esigenze di cambiamento del quadro normativo finalizzato alla attuazione del NSIS;

c) definizione degli standard per le architetture, le informazioni, i flussi, le elaborazioni, le tecnologie del NSIS (standard formali, sintattici, semantici, procedurali, architetturali, funzionali, tecnologici, organizzativi, cli qualità, ecc..);

d) individuazione del quadro delle risorse e delle loro modalità di impiego.

Art. 6.

Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo

Il Ministero e le regioni convengono che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato cabina di regia. Allo scopo viene definita, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che dovrà consentire l'esercizio di tali funzioni.

La cabina di regia sarà composta in numero paritetico da rappresentanti del Ministero e delle regioni che d'intesa tra loro, eleggeranno un presidente.

Per l'attuazione delle attività connesse all'avvio del nuovo sistema informativo nazionale, la cabina di regia potrà usufruire, per l'anno 2001, di una disponibilità economica pari a lire 10 miliardi, secondo le disposizioni previste all'art. 87 della legge finanziaria 2001.

Art. 7.

Atti esecutivi dell'accordo quadro

La realizzazione degli obiettivi, indicati nell'art. 2, avverrà nel modo seguente:

a) per lo sviluppo di obiettivi definiti nell'ambito dello studio di fattibilità, attraverso l'attuazione del contratto con la società di outsourcing individuata attraverso procedure comunitarie di gara. Lo studio di fattibilità individuerà le interfacce standard per i servizi di competenza delle regioni funzionali al perseguimento dei suddetti obiettivi. Le regioni svilupperanno tali servizi in piena autonomia;

b) per lo sviluppo di nuovi obiettivi, attraverso la stipula di appositi atti esecutivi.

Art. 8.

Attuazione operativa

Il Ministero della sanità si impegna ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare che cooperino al perseguimento degli obiettivi del NSIS, in forma sinergica, le attività degli uffici ministeriali dei due istituti nazionali competenti in materia sanitaria (ISS e ISPESL) e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali.

Le regioni si assumono l'impegno affinché sia assicurato il coordinamento tecnico ed operativo delle attività degli enti locali funzionali al perseguimento degli obiettivi del NSIS.

Art. 9.

Durata

Il presente accordo quadro avrà durata di tre anni.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Presidente: LOIERO

01A4039

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14920-XV.J(2114) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

candela romana spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

cometa spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

cometa con fischi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

cometa con farfalle spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

cometa con ululi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

cometa con girelle spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

colpo scuro spina g. calibro 28;

colpo scuro spina g. calibro 48;

colpo scuro spina g. calibro 60;

colpo scuro spina g. calibro 70;

colpo scuro spina g. calibro 80;

colpo scuro spina g. calibro 90;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore rosso;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore viola;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore giallo;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore tremolante bianco;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore rivestimento argento;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore pioggia oro;

fiaccola spina g. calibro 11 nella versione colore pioggia bianca;

tronetto spina g. calibro 15;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

peonia spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore rosso;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore viola;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore giallo;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 50 nella versione colore pioggia bianca;

due riprese di lampi spina g. calibro 50;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore rosso;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore viola;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore giallo;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore tremolante bianco;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore rivestimento argento;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore pioggia oro;

peonia spina g. calibro 70 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore rosso;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore viola;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore giallo;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore rivestimento argento:

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 70 nella versione colore pioggia bianca;

due riprese di lampi spina g. calibro 70;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore rosso;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore viola;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore giallo;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore rivestimento argento;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia oro;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore rosso;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore viola;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore giallo;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di peonia e lampi spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale spina g. calibro 90 nella versione colore pioggia bianca;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore rosso;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore viola;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore giallo;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore rivestimento argento;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia oro;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia bianca;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore rosso;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore viola;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore giallo;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore rivestimento argento;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia oro;

due riprese di rentine spina g. calibro 115 nella versione colore pioggia bianca;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore rosso;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore viola;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore giallo;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore rivestimento argento;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore pioggia oro;

colpo a doppia sfera spina g. calibro 125 nella versione colore pioggia bianca;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore rivestimento argento;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore pioggia oro;

ritardo di doppia sfera e rentine spina g. calibro 125 nella versione colore pioggia bianca;

due riprese di rentine spina g. calibro 125;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore rosso;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore viola;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore giallo;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore rivestimento argento;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore pioggia oro;

peonia sferica spina g. calibro 155 nella versione colore pioggia bianca;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore rosso;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore viola;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore giallo;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore tremolante bianco;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore rivestimento argento;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore pioggia oro;

peonia sferica spina g. calibro 205 nella versione colore pioggia bianca;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore rosso;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore viola;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore giallo;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore tremolante bianco;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore rivestimento argento;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore pioggia oro;

peonia sferica spina g. calibro 245 nella versione colore pioggia bianca;

che la «Pirotecnica Etnea S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (Catania), contrada Cosentini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15330-XV.J(3020) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

BP 2888 Desert fox 25 shots (d.f.: AF 2888);

BP 2908 Indipendence day 25 shots (d.f: AF 2908);

BP 2931 Supreme delight 25 shots (d.f.: AF 2931);

BP 8621 Great emperor 98 shots (d.f.: AF 8621);

che la Alessi Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta The Brothers Pyrotechnics Inc. - Beihai - Guangxi (Repubblica popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A3927 - 01A3928

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 aprile 2001

Dollaro USA	0,8791
Yen giapponese	108,75
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,61310
Corona svedese	9,0550
Franco svizzero	1,5225
Corona islandese	82,39
Corona norvegese	8,0480
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57834
Corona ceca	34,402
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,98
Litas lituano	3,5155
Lat lettone	0,5562
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,5502
Leu romeno	24530
Tallero sloveno	216,4722
Corona slovacca	43,370
Lira turca	1068110
Dollaro australiano	1,7404
Dollaro canadese	1,3727
Dollaro di Hong Kong	6,8566
Dollaro neozelandese	2,1725
Dollaro di Singapore	1,5901
Won sudcoreano	1164,37
Rand sudafricano	7,1350

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4279

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto decreto n. 2 del 17 gennaio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: FRAXIPARINA, anche nelle forme e confezioni: «5.700 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml, «5.700 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml, «7.600 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml, «7.600 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml, «9.500 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml e «9500 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Piranesi n. 38 - codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop Industrie nello stabilimento sito in Francia - Notre Dame de Bondeville, 1 Rue de l'Abbaye.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, bella legge n. 537/1993:

«5.700 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736239 (in base 10), OTHXMH (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«5.700 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736241 (in base 10), OTHXMK (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«7.600 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 026736254 (in base 10), OTHXMY (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«7.600 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C.n. 026736266 (in base 10), OTHXNB (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«9.500 u.i. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 026736278 (in base 10), OTHXNQ (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«9.500 u.i. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 026736280 (in base 10), OTHXNS (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 28 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni siringa preriempito da 0,6 ml contiene:

principio attivo: nadroparina calcica 5.700 u.i. anti Xa;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito q.b. a pH 5 - 7,5 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,6 ml.

Ogni siringa preriempita da 0,8 ml contiene:

principio attivo: nadroparina calcica 7.600 u.i. anti Xa;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito q.b. a pH 5 - 7,5 - acqua per preparazioni iniettabili q.b.a 0,8 ml.

Ogni siringa preriempita da 1 ml contiene:

principio attivo: nadroparina calcica 9.500 u.i. anti Xa;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito q.b. a pH 5 - 7,5 - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica. Trattamento delle trombosi venose profonde. Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi. Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto miocardico non - Q.

Classificazione ai fini bella fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4137

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucofial»

Estratto del decreto A.I.C. n. 57 del 19 marzo 2001

Specialita medicinale MUCOFIAL nella forma e confezione: 100 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare endovenoso e per nebulizzazione 5 FIALE da 3 ml.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale, domicilio fiscale in Via dei Castelli Romani, 22, Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabiimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«300 mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare endovenoso e per nebulizzazione» 5 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 034360014 (in base 10) 10SLQG (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una fiala da 3 ml contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina mg 300;

eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutinazioni, enfisema polmonare. mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatie da iso e ciclofosfamide.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4132

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Belivon»

Estratto decreto NCR n. 61 del 19 marzo 2001

Specialità dedicinale: BELIVON nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ostilia, 15 - 00184 Roma - codice fiscale n. 00405640582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Turnhoutseweg, 30, Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml;

A.I.C.n. 028748147 (in base 10), 0VFBCM (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

un ml di soluzione contiene:

principio attivo: risperdone 1 mg;

eccipienti: acido tartarico, acido benzoico, idrossido di sodio, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: Belivon è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche. Belivon inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associati alla schizofrenia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Errevir»

Estratto del decreto A.I.C. n. 62 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ERREVIR nelle forme e confezioni: 5% crema per uso cutaneo tubo 10 g; 8% sospensione orale 1 flacone da 100 ml, e 800 mg compresse 35 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - codice fiscale n. 09674060158.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla Società consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Poduni n. 240, sia dalla Società special Product's Line S.r.l. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5% crema per uso cutaneo tubo 10:

A.I.C. n. 034583017 (in base 10) 10ZDH9 (in base 32).

Classe «C».

8% sospensione orale 1 flacone da 100 ml:

A.I.C. n. 034583029 (in base 10) 10ZDHP (in base 32).

Classe «a nota 84» il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

800 mg compresse 35 compresse:

A.I.C. n. 034583031 (in base 10) 10ZDHR (in base 32).

Classe «a nota 84» il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione: 5% crema: 1 g di crema contiene:

principio attivo: Aciclovir 50 mg.

eccipienti: tefose 1500 - glicerina - acido stearico - paraffina liquida - metilparaben - acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: 8% sospensione orale: 5 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg.

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizabile) - glicerolo - cellulosa dispersibile - metile pidrossibenzoato - propile p-idrossibenzoato - aroma amarena - acqua depurata. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg.

eccipienti: cellulosa microcristallina - glicolato di amido e sodio - polivinilpirrolidone - magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche della confezione 5% crema: aciclovir in crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitale primario o recidivante, herpes delle labbra.

Indicazioni terapeutiche delle confezioni 8% sospensione orale e 800 mg

Compresse: Errevir è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legisaltivo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxofer»

Estratto del decreto A.I.C. n. 65 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AUXOFER nelle forme e confezioni:

80 mg compresse effervescenti - 30 compresse alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Macis FarmaceuticI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, Via Cacciamali, 34 36 38/A, c.a.p. 25128, Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: 80 mg compresse effervescent - 30 compresse:

A.I.C. n. 034612010 (in base 10) 1108TB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: A nota: 76

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992.)

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnolocico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (Tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: ferro luconato 695 mg (equivalente a 80 mg ci Fe);

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg: sodio saccainato 5 mg; aspartame 80 mg: aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4134

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioglufer»

Estratto decreto A.I.C. n. 66 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOGLUFER nelle forme e confezioni:

80 mg compresse effervescenti - 30 compresse alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Euro-Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Corso Tassoni, 25, c.a.p. 10143, Italia, codice fiscale n. 06328630014.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: 80 mg compresse effervescenti - 30 compresse;

A.I.C. n. 034551010 (in base 10), 10YF72 (in base 32),

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A nota 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislatovo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione controlli confezionamento).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4135

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miltex»

Estratto del decreto A.I.C. n. 108/2001 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MILTEX nella forma e confezione: 6% soluzione cutanea, flacone soluzione 10 ml.

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG, con sede in Francoforte (Germania), Weismullerstrasse n. 45, rappresentata in Italia dalla Società Asta Medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Zanella n. 3/5 - codice fiscale n. 00846530152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Halle-Kunsebeck (Germania), Kantstrasse n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6% soluzione cutanea, flacone soluzione 10 ml;

A.I.C. n. 032131017 (in base 10), 0YNKY9 (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 236.900, come da contrattazione, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1998.

Composizione: 10 ml di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: miltefosina 0,6 g;

eccipienti: 3-propossipropilenglicole, 3-esilossipropilenglicole, 3-nonilossipropilenglicole, acido citrico anidro, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico di infiltrazioni cutanee maligne da carcinoma mammario (diffusione superficiale e/o piccole metastasi nodulari entro o all'esterno dell'area interessata dall'intervento primario) nei casi nei quali l'intervento chirurgico, la radioterapia, l'ormonoterapia o la chemioterapia non siano risultate efficaci sulle lesioni cutanee o non diano adito a speranze di successo o se questi trattamenti sono controindicati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4136

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contramal»

Estratto decreto NCR n. 69 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: CONTRAMAL nelle forme e confezioni: «10% gocce orali» 1 flacone di soluzione da 30 ml e «10% gocce orali» 1 flacone di soluzione da 50 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Prodotti Formenti r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale n. 04485620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Grunenthal GMBH nello stabilimento sito in Zweifalter Str. 12, Stolberg (Germania).

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate anche da: società Farmaceutici Formenti p.a., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10% gocce orali» 1 flacone di soluzione da 30 ml;

A.I.C. n. 028853101 (in base 10), OVJJVF (in base 32);

classe «C»;

«10% gocce orali» 1 flacone di soluzione da 50 ml;

A.I.C. n. 028853113 (in base 10), OVJJVT (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetta a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992) e soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, decreto legislativo n. 539/1992).

Tabella di appartenenza: V.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicole propilenico, glicerolo, sodio ciclamato, sodio saccarinato, potassio sorbato, poliossietilene, olio di ricino idrogenato, essenza menta, aroma anice, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa, di media e grave intensità come pure in dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymafluor»

Estratto del decreto n. 87 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ZYMAFLUOR anche nelle forme e confezione: «0,50 mg compresse» 100 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio Varese (Varese), s.s. Varesina, 233 km 20,5, cap. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,50 mg compresse» 100 compresse;

A.I.C. n. 022252062 (in base 10), 0P72JY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Consumer Health SA, stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera), Route de L'Etraz - case postale 269 (produzione, confezionamento completo, controlli di qualità sul prodotto finito); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero sul Secchia, Modena (Italia), via della Pace, 25/A (confezionamento completo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: sodio fluoruro 1,105 mg pari a fluoro ioni 0,50 mg;

eccipienti: sorbitolo 47,205 mg; silice colloidale andira 0,5 mg; olio essenziale di menta in polvere 0,1 mg; magnesio stearato 1 mg; E172 0,075 mg; miscela coloranti (E172 ed E171) 0,015 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oncotice»

Estratto decreto NCR n. 93 del 28 marzo 2001

Specialità mebicinale ONCOTICE nella forma e confezione: «polvere per sospensione endovescicale» 3 fiale da 2 ml con tappo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Organon Teknika B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Boseind 15 - 5281 RM Boxtel (Olanda), rappresentata in Italia dalla Organon Teknika S.p.a., con sede legale in via Ostilia, 15, Roma, codice fiscale n. 07962500158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sroseind 15 - 5281 RM Soxtel (Olanda); le operazioni di produzione e controllo sono anche eseguite dalla società Organon Teknika Corporation, nello stabilimento sito in 100 Akzo Avenue, Durham, U.S.A.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«polvere per sospensione endovescicale» 3 fiale da 2 ml con tappo;

A.I.C. n. 028346029 (in base 10), 0V11PF (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d),* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

una fiala con tappo contiene:

principio attivo: 5 x 10^8 UFC di TICE BCG.

Indicazioni terapeutiche: l'«Oncotice» viene usato come trattamento del carcinoma primario in *situ* o di una recidiva delle cellule uroteliali piatte (CIS) della vescica, e come sussidio terapeutico dopo TUR di un carcinoma primario o recidiva del carcinoma delle cellule uroteliali superficiali della vescica stadio T_A (grado 1, 2 o 3) o T_1 (grado 1, 2 o 3).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broxol»

Estratto decreto n. 102 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BROXOL anche nelle forme e confezioni:

«0,75% soluzione da nebulizzare» in contenitore monodose 15 contenitori da 2 ml;

«0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino multidose da 40 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione e il controllo dei contenitori monodose è effettuato dalla società C.O.C. Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in S. Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15, la produ-

zione e il controllo dei flaconcini multidose è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,75% soluzione da nebulizzare in contenitore monodose», 15 contenitori da 2 ml;

A.I.C. n. 025573092 (in base 10) - 0SDFR4 (in base 32);

classe «C»;

«0,75% soluzione da nebulizzare», 1 flaconcino multidose da 40 ml;

A.I.C. n. 025573104 (in base 10) - 0SDFRJ (in base 32);

classe «C».

Composizione:

100 ml di soluzione allo 0,75% contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: sodio cloruro 0,767 g - Metile p - idrossibenzoato 0,135 g - Propile p - idrossibenzoato 0,015 g - Acqua depurata q.b. a 100 g;

100 ml di soluzione da nebulizzare contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato 200 mg - Sodio fosfato bibasico biidrato 435 mg - Sodio cloruro 622 mg - Benzalconio cloruro 25 mg - Acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol»

Estratto del decreto n. 103 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale KANRENOL nella forma e confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa n. 35 - 20053 Muggio (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Knoll Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via Fosse Ardeatine n. 2 - Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse rivestite con film», 20 compresse;

A.I.C. n. 023745108 (in base 10) - 0QNNLN (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: 1 compressa di 200 mg, contiene:

principio attivo: potassio conreonato 200,0 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, copilimero dell'acido metacrilico tipo C, trietilcitrato, polietilenglicole 6000, titanio biossido, simeticone, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: iperaldosteronismo primario, stati edematosi da ieraldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4144

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefoplus»

Estratto del decreto NCR n. 107 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale CEFOPLUS anche nella forma e confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» flaconcino + fiala solvente da 2 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cozzaglio n. 24 - 25125 Brescia, codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Officina Farmaceutica Mitim S.r.l. nello stabilimento sito in via Cacciamali n. 34-36-38 - Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» flaconcino + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 032161022 (in base 10) - 0YPH7Y (in base 32);

classe «A - Nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

ogni flaconcino polvere da 500 mg contiene:

principio attivo: Cefonicid bisodico mg 540,5 (pari a Cefonicid mg 500);

ogni fiala solvente da 2 ml per uso intramuscolare contiene:

Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a «Cefoplus» e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Cefoplus» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Cefoplus» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione

nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Cefoplus» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Cefoplus» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4145

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymafluor»

Estratto del decreto n. 109 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ZYMAFLUOR anche nelle forme e confezioni: «0,75 mg compresse» 100 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio Varese (Varese), s.s. Varesina, 233 km 20,5, cap. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«0,75 mg compresse» 100 compresse;

A.I.C. n. 022252074 (in base 10), 0P72KB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Consumer Health SA, stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera), Route de L'Etraz - case postale 269 (produzione, confezionamento completo, controlli di qualità sul prodotto finito); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero sul Secchia, Modena (Italia), via della Pace, 25/A (confezionamento completo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: sodio fluoruro 1,658 mg pari a fluoro ioni 0,75 mg;

eccipienti: sorbitolo 46,692 mg; silice colloidale andira 0,5 mg; olio essenziale di menta in polvere 0,1 mg; magnesio stearato 1 mg; miscela coloranti (E172 ed E171) 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliantil»

Estratto del decreto NCR n. 117 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: ALIANTIL nella forma e confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Mediolanum farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo n. 15, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Oppel farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Società Francia farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Le operazioni terminali di confezionamento e di controllo sono effettuate anche da: società Lampugnani farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg capsule rigide» 28 capsule A.I.C. n. 033969027 (in base 10), 10DNW3 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg (equivalente a 20 mg di fluoxetina);

eccipienti: amido, dimetilpolisilossano, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), gelatina, titanio biossido, eritrosina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficaccia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ci Agro»

Estratto decreto NCR n. 131 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: CI AGRO nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto arancia, «1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto limone (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C. Dibra S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Velasca, 5 - 20122 Milano, codice fiscale 07785990156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Bracco S.p.a. nello stabilimento sito in via E. Folli, 50, Milano;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto limone; A.I.C. n. 018746077 (in base 10), 0KW2QX (in base 32);

classe: «C»:

«1 g compresse effervescenti» tubo 10 compresse effervescenti gusto arancia; A.I.C. n. 018746065 (in base 10), 0KW2QK (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa da 4,2 g contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) mg 1000;

eccipienti: «gusto arancia» acido citrico 1100 mg, sodio bicarbonato 1000 mg, sodio ciclamato 100 mg, acido adipico 90 mg, aroma arancia 100 mg, giallo arancia S (E 110) lacca 1 mg, giallo arancia S (E 110) 0,31 mg, saccarosio 130 mg, saccarosio CD 678,69 mg;

eccipienti: «gusto limone» acido citrico 1100 mg, sodio bicarbonato 1000 mg, sodio ciclamato 100 mg, acido adipico 90 mg, aroma limone 100 mg, giallo chinolina (E 104) lacca 1 mg, giallo chinolina (E 104) 0,29 mg, saccarosio 130 mg, saccarosio CD 678,71 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remov»

Estratto decreto n. 136 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: REMOV anche nella confezione: «200 mg compresse divisibili» 8 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Vecchi e C. Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, codice fiscale 00244540100.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Genova, via Padre G. Semeria n. 5.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse divisibili» 8 compresse; A.I.C. n. 028799056 (in base 10), 0VGW2J (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 200 mg;

eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato 3 mg - idrossipropilcellulosa 1,6 mg - lattosio 307,4 mg - sodio amido glicolato 70 mg - cellulosa microgranulare 200 mg - olio vegetale idrogenato 16 mg - magnesio stearato 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Picillin»

Estratto decreto n. 144 del 4 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: PICILLIN anche nella forma e confezione: «4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), strada Solaro n. 75/77, codice fiscale 00071020085.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), strada Solaro 75/77, il controllo è effettuato dalla società GEI S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone, A.I.C. n. 025671052 (in base 10), 0SHFDD (in base 32);

Classe «A uso ospedaliero H»

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: un flaconcino da 4 g contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 4,16 g pari a piperacillina 4 g.

Indicazioni terapeutiche: il picillin è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente *pseudomonas, proteus indolo* - positivo ed indolo - negativo, citrobacter, klebsiella, enterobacter, serratia, e coli, h. *influenae,* n. *meningitidis,* n. *gonorrhoeae,* nelle infezioni sostenute da germi anaerobi Bacteroides (incluso B. fragilis), *clostridium, peptococcus e peptostreptococcus*) e da batteri gram - positivi e misti inclusi streptococchi, pneumococchi, stafilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi: infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito-urinarie. Il picillin si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunte nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa. Infezioni acute e croniche delle vie respiratorie e infezioni pleuro-polmonari quali emplema, polmonite ed ascesso polmonare. Infezioni sistemiche gravi e setticemie. Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni della cavità addominale quali peritonite ed ascesso (tipicamente derivanti da microorganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastro-enterico). Infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite. Profilassi peri - operatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4149

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flotina»

Estratto decreto NCR n. 145 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale: FLOTINA nella forma e confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Lampugnani farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti n. 33, codice fiscale n. 00738630151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Società Boppel farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Società Francia farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg capsule rigide» 28 capsule:

A.I.C. n. 033910023 (in base 10), 10BV87 (in base 32).

Classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg (equivalente a 20,00 mg di fluoxetina);

eccipienti: amido, dimetilpolisilossano, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), gelatina, titanio biossido, eritrosina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto decreto M.C.p.R. n. 74 del 28 marzo 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano PRAZENE nella forma e confezione: 1 flacone contagocce 20 ml rilasciata alla Società Parke Davis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale n. 09810140153, sono apportate le seguenti modifiche:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml contengono:

principio attivo: Prazepam 1,5 g;

eccipienti: Anetolo 0,1 g, glicole etildietilenico 25 g, glicole propilenico 74,6 g, levomentolo 0,3 g, patent blu V 0,005 g, polisorbato 80 0,5 g, sodio saccarinato 1,0 g.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

In sostituzione della forma e confezione 1 flacone contagocce 20 ml (A.I.C. n. 023762040) è autorizzata la forma e confezione:

«15 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 023762053 (in base 10), 0QP545 (in base 32);

Classe: «C».

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Parte Davis France presso lo stabilimento sito in Avenue de Concyr, 5 - 45071 Orleans Cedex 2, Francia.

Indicazioni terapeutiche: ansia, stati di ansia, tensione, agitazione, irritabilità, labilità di umore; disturbi psico-neurotici; disturbi organici funzionali e furbe psiconeurotiche (nevrosi organiche). Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Periodo di validità la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 023762040, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 174 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale CEPIM:

«500 mg - 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028896013;

«1000 mg - 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 28896025.

Società Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Cepim» è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni moderate e gravi determinate da batteri sensibili, fra cui le infezioni dell'apparato

respiratorio, le infezioni (complicate e non complicate) del tratto urinario inferiore e superiore, le infezioni della cute e dei tessuti molli, le infezioni intra-addominali, comprese le peritoniti e le infezioni biliari, le setticemie/batteriemie compresi gli episodi febbrili in pazienti immunocompromessi.

«Cepim» è indicato nei bambini per il trattamento della meningite cerebrospinale sostenuta da germi sensibili.

«Cepim» è indicato per il trattamento delle infezioni causate da uno o più ceppi batterici sensibili, aerobi ed anaerobi. Per questo ampio spettro antibatterico, dopo aver ottenuto i risultati dei test di sensibilità «Cepim» può essere usato da solo come farmaco di prima scelta. Quando opportuno, «Cepim» può essere usato con sicurezza in associazione con antibiotici aminoglicosidici o con altri antibiotici.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «500 ml - 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028896013, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A4151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraxim»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 180 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale ORAXIM:

«250 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 027002029;

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 027002031;

«125 mg - 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 027002043;

«250 mg - 5 ml granulato per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 027002056;

«250 mg - 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 027002070;

«250 mg - 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml - A.I.C. n. 027002070;

«250 mg - 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 027002094.

Società: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo L'Elma, 7 - località Ponte A. Ema - Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 873 del 20 novembre 2000.

Nel provvedimento A.I.C. n. 873 del 20 novembre 2000, erroneamente pubblicato come provvedimento A.I.C. n. 873 del 20 ottobre 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2000, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si considera opportuno rettificare il suddetto provvedimento nella frase riportata negli stampati. Pertanto il provvedimento A.I.C. n. 873 del 20 novembre 2000 è rettificato così come segue:

«Si autorizza la modifica dello schema posologico e degli stampati con l'inserimento nel RCP e nel foglio illustrativo della frase: "Gli studi clinici dimostrano l'efficacia di cinque giorni di trattamento nella terapia della tonsillo faringite nell'adulto e nel bambino"», è rettificato in: «Si autorizza la modifica dello schema posologico e degli stampati con l'inserimento nel RCP e nel foglio illustrativo della frase: "Gli studi clinici dimostrano l'efficacia di cinque giorni di trattamento nella terapia della tonsillofaringite da Streptococco β-emolitico di gruppo A nell'adulto e nel bambino"».

01A4152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clisma Lax»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 182 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale CLISMA LAX:

1 flacone 133 ml - A.I.C. n. 024995033;

4 flaconi 133 ml - A.I.C. n. 024995045.

Società: Sofar S.p.a., via Isonzo, 8 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata:

principi attivi: fosfato monosodico monoidrato eliminato, fosfato bisodico eptaidrato eliminato, fosfato sodico monobasico anidro g 13,91, fosfato sodico bibasico anidro g 3,18;

eccipienti: idrossido di sodio g 0,012, sodio benzoato g 0,10, metilparaidrossibenzoato g 0,05, acqua distillata q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanco»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C n. 183 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale VANCO: «0,5 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 034276016.

Società: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 615 del 6 giugno 2000.

Nel decreto NCR n. 615 del 6 giugno 2000, erroneamente pubblicato come decreto A.I.C./U.A.C. n. 615/2000 nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2000, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si considera opportuno rettificare il suddetto decreto in quanto per adeguamento agli Standard Terms viene modificata la denominazione della confezione.

Pertanto il decreto A.I.C. n. 615 del 6 giugno 2000 è rettificato nella denominazione della confezione così come segue:

«0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone,

è rettificato in:

«0,5 mg polvere per uso endovenoso orale» 1 flacone.

01A4154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psoriderm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 184 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale: PSORIDERM:

30 g crema 0,25% - A.I.C. n. 025794076;

30 g crema 0,5% - A.I.C. n. 025794088;

30 g crema 1% - A.I.C. n. 025794090.

Società: Mipharm S.p.a., via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta - Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

È autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4155

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Radit polvere»

È stata revocata, d'ufficio, la registrazione del presidio medico chirurgico.

Con il decreto n. 800.5/R.P.921D4 del 4 aprile 2001 RADIT POLVERE (registrazione n. 5854).

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 27 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4040

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Entom fazzolettini»

È stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

Com il decreto n. 800.5/R.P.658D5 del 4 aprile 2001 ENTOM FAZZOLETTINI (registrazione n. 13193).

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 26 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4044

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol».

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di AIC n. 644 del 23 dicembre 1999» relativo alla specialità medicinale «Kanrenol», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2000, alla pag. 79, prima colonna, ove è indicato «Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Mussio (Milano)» leggasi «Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano)».

01A4043

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desferal».

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 7 del 13 febbraio 2001» relativo alla specialità medicinale «Desferal», nella forma e confezione: «2g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2001, alla pag. 76, prima colonna, alla voce «Prezzo», ove è indicato «il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *b),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» leggasi «il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

01A4042

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben».

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 94 del 27 gennaio 2000» relativo alla specialità medicinale «Froben», nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000, alla pag. 34, prima colonna, ove è indicato «nella forma e confezione "100 mg compresse rivestite" 10 compresse rivestite tubo 30 g» leggasi «nella forma e confezione: "100 mg compresse rivestite" 10 compresse rivestite».

01A4041

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: Public Access Mobile Radio).

L'AUTORITÀ

Ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito allo

sviluppo potenziale del mercato dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 452,7375 - 454,9875 MHz e 462,7375 - 464,9875 MHz e dei sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 450,86875 - 451,99375 MHz e 460,86875 - 461,99375 MHz, nel contempo;

Invita

i soggetti che hanno interesse a candidarsi quali licenziatari per servizi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata;

le imprese manifatturiere produttrici di apparati e sistemi di reti radiomobili professionali a gestione centralizzata e/o le associazioni di categoria;

le imprese installatrici di ponti radio ad uso privato e/o le associazioni di categoria;

altri soggetti potenzialmente interessati a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: Public Access Mobile Radio)», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le Tecnologie - Centro Direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco:

1. Manifestazione di interesse.

Si invita a manifestare l'eventuale interesse a fornire un servizio radiomobile professionale numerico (TETRA) o un servizio radiomobile professionale di tipo analogico a gestione centralizzata come sopra specificato.

2. Descrizione del tipo di servizi, dei terminali e della tecnologia

1) Si invita a fornire una breve descrizione (non più di quattro pagine) dei servizi che si intende offrire, includendo la struttura di rete che si intende realizzare con le relative caratteristiche tecniche e la copertura geografica, ivi inclusa la modalità di pianificazione ed il riutilizzo delle frequenze, nonché l'eventuale ubicazione dei siti;

2) Descrivere il tipo di terminali disponibili sul mercato, comprensiva dei servizi disponibili e dei costi stimati, e dell'evoluzione prevista per gli stessi, anche con riguardo a possibili integrazioni con altre tecnologie ed alle bande di frequenza previste per tale servizio.

3) Fornire una descrizione sintetica della tecnologia prevista per l'infrastruttura di rete e di quella da utilizzare sia sul portante fisico che sul canale hertziano, per i link tra i nodi di commutazione e di controllo (gateways) e le stazioni radio e/o le reti pubbliche di telecomunicazione.

3. Obiettivi prefissati e previsioni di mercato.

1) Si invita a fornire una breve descrizione degli obiettivi di mercato, nonché eventuali previsioni di mercato riferite all'area geografica di interesse ed alle risorse di frequenze minime richieste per il raggiungimento degli obiettivi del piano economico.

2) Indicare una stima di massima degli investimenti previsti per la realizzazione della rete, corredata ove possibile di uno schema di modello economico dell'impresa.

4. Aspetti di natura regolamentare.

a) Indicare e motivare la procedura più efficiente con cui dovrebbero essere rilasciata le licenze per i sistemi in oggetto ed il relativo regime dei contributi;

b) segnalare eventuali misure di carattere asimmetrico al fine di garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza;

c) indicare il numero minimo di coppie di canali di larghezza pari a 25 KHz o pari a 12,5 KHz, rispettivamente per sistemi numerici e per sistemi analogici, ritenuto sufficiente per operare il servizio in oggetto sulla base di un'analisi del traffico previsto tenendo in conto l'eventuale struttura di rete che si intende realizzare, i profili di traffico d'utente ed il massimo numero di terminali attivabili;

d) motivare eventuali preferenze nell'assegnazione delle frequenze su base regionale ovvero nazionale, sia per sistemi numerici che per i sistemi analogici;

e) indicare eventuali obblighi di copertura che si ritengono adeguati per lo sviluppo del servizio;

f) fornire valutazioni per:

1) modalità di interconnessione con reti pubbliche di telecomunicazioni;

2) eventuali problematiche relative al roaming sia tra reti TETRA sia con altre reti;

3) utilizzo di numerazione in relazione con quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Commenti.

I partecipanti sono invitati a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione del mercato dei sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4045

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il biennio economico 2000/2001.

A seguito del parere favorevole espresso, in data 13 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo relativa al personale del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritta in data 19 febbraio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 3 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 aprile 2001 alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il biennio economico 2000/2001:

per l'ARAN : nella persona dell'avv. Guido Fantoni:

e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni:
CGIL/Aziende	CGIL
CISL/Aziende	CISL
UIL/Aziende	UIL
C.S.A/Aziende	CISAL
RDB/CUB-Aziende	RDB/CUB

Al termine della riunione le parti sopra indicate ad eccezione di RDB-CUB/Aziende sottoscrivono l'accordo nel testo che segue:

CCNL DEL COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001

PARTE PRIMA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998:

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il presente CCNL si applica al personale dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al 15 ottobre 2000 compreso, in quanto ad essa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2000, subentra, a decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico. L'Accordo di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, da stipularsi entro il 15 aprile 2001, stabilirà definitivamente il comparto in cui sarà ricompresa la predetta Agenzia, temporaneamente confluita in quello degli enti pubblici non economici. Nell'ambito del predetto Accordo verranno individuati i criteri per definire, in una apposita coda contrattuale, gli aspetti del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro di tale personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.

4. Per il personale della Cassa depositi e prestiti, essendo ancora in corso la vicenda giurisdizionale in ordine all'applicazione al personale di tale azienda dell'art. 10, dell'accordo quadro di cui al comma 2, la contrattazione collettiva, ai sensi del protocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante, quale allegato, del presente contratto, è stata rinviata alla conclusione del giudizio in questione.

5. Nel testo il CCNL per il personale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come «CCNL».

6. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.

PARTE SECONDA

SEZIONE I

Vigili del fuoco

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui agli articoli 38 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 3.

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 39 del CCNL.

Art. 4.

Indennità operativa

1. Gli importi dell'indennità operativa di cui all'art. 46 del CCNL sono incrementati nelle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella C. A tal fine vengono utilizzate tutte le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lettera *o)* e *p)*, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera *d)* del CCNL.

Art. 5.

Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo di cui all'art. 47 del CCNL viene incrementato come segue:

m) risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 26 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

n) le risorse di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in base agli accordi già stipulati;

o) un importo pari a L. 19.300 medie mensili *pro-capite* in relazione alle risorse di cui all'art. 50, comma 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001;

p) un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dal 1° luglio 2000, rideterminato in 0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1° gennaio 2001;

q) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-*ter,* della legge n. 488/1999;

r) importo pari a L. 11.000 *pro-capite* mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2001;

2. La lettera *g)* dell'art. 47, comma 2, del CCNL viene integrato come segue:

g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

Tabella A - Vigili del fuoco

Incrementi mensili

Aree e posizioni economiche	TABELLARE	
	01-lug-00	*01-gen-01*
Isp.gen. r.e.	59.000	99.000
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
C1	39.000	67.000
B3	37.000	63.000
B2	36.000	61.000
B1	34.000	57.000
A2	32.000	55.000
A1	30.000	52.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni economiche	TABELLARE (per 12 mensilità)	
	01-lug-00	*01-gen-01*
Isp.gen. r.e.	33.964.353	35.152.353
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
C1	19.730.000	20.534.000
B3	18.356.000	19.112.000
B2	17.160.000	17.892.000
B1	15.743.000	16.427.000
A2	14.264.000	14.924.000
A1	12.910.000	13.534.000

TABELLA C - Vigili del fuoco

INDENNITA' OPERATIVA

(per 12 mesi)

Aree e posizioni economiche			Incremento mensile dal 1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
C3	Nono livello	operativo	20.000	59.000
		amministrativo	11.000	32.000
C2	Ottavo livello	operativo	18.000	54.000
		amministrativo	11.000	32.000
C1	Settimo livello	operativo	17.000	50.000
		amministrativo	10.000	30.000
B3		capo reparto	16.000	46.000
B2	Sesto livello	operativo	15.000	44.000
		amministrativo	9.000	25.000
B1	Quinto livello	operativo	11.000	36.000
		amministrativo	8.000	22.000
A2	Quarto livello	operativo	-	-
		amministrativo	6.000	19.000
A1	Terzo livello	operativo	-	-
		amministrativo	5.000	15.000

SEZIONE II

Monopoli di Stato

Art. 6.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 61 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 7.

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 62 del CCNL .

Art. 8.

Indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata tabella C.

Art. 9.

Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo di cui all'art. 65, comma 1, lettera A) del CCNL viene incrementato come segue:

m) risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-*ter,* della legge n. 488/1999;

o) importo pari a L. 11.000 *pro-capite* mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Il quart'ultimo alinea del comma 1 lettera A) dell'art. 65 viene integrato come segue:

g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.

Art. 10.

Norme finali

1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene così sostituito:

«3. A decorrere dal 1° novembre 1998 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della *ex* III qualifica funzionale».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, l'amministrazione valuterà la possibilità di stipulare convenzioni *ex* art. 43 della legge n. 449/1997, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.

Tabella A - Monopoli

Incrementi mensili

Aree e posizioni	TABELLARE	
	01-lug-00	01-gen-01
C3 - S	47.000	80.000
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
C1 - S	39.000	67.000
C1	39.000	67.000
B3 - S	36.000	61.000
B3	36.000	61.000
B2	34.000	56.000
B1	32.000	55.000
A1 - S	30.000	52.000
A1	30.000	52.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni	TABELLARE (per 12 mensilità)	
	01-lug-00	01-gen-01
C3 - S	28.276.000	29.236.000
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
C1 - S	20.676.000	21.480.000
C1	19.682.000	20.486.000
B3 - S	18.856.000	19.588.000
B3	17.160.000	17.892.000
B2	15.743.000	16.415.000
B1	14.264.000	14.924.000
A1 - S	13.652.000	14.276.000
A1	12.910.000	13.534.000

TABELLA C - Monopoli

INDENNITA' AZIENDALE

Aree e posizioni	Incremento mensile dal 1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
C3	19.000	33.000
C2	17.000	29.000
C1	16.000	26.000
B3	15.000	23.000
B2	11.000	19.000
B1	10.000	17.000
A1	9.000	15.000

SEZIONE III

AIMA

Art. 11.

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 78 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 .

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 12.

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 11 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 79 del CCNL .

Art. 13.

Indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 80 del CCNL è incrementata, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella C, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

Art. 14.

Norme finali

L'art. 73, comma 3 del CCNL viene così sostituito:

«3. A decorrere dal 1° novembre 1998 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della *ex* III qualifica funzionale».

Tabella A - AIMA

Incrementi mensili

Aree e posizioni	Incrementi mensili TABELLARE
	01-lug-00
C3	47.000
C2	43.000
C1 - S	39.000
C1	39.000
B3 - S	36.000
B3	36.000
B2	34.000
B1 - S	32.000
B1	32.000
A1 - S	30.000
A1	30.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni	TABELLARE (per 12 mensilità)
	01-lug-00
C3	25.427.000
C2	22.215.000
C1 - S	20.676.000
C1	19.682.000
B3 - S	18.856.000
B3	17.160.000
B2	15.743.000
B1 - S	14.912.000
B1	14.264.000
A1 - S	13.652.000
A1	12.910.000

TABELLA C - AIMA

INDENNITA' AZIENDALE

Aree e posizioni	Incremento mensile dal 1.7.2000
C3	11.000
C2	9.000
C1	8.000
B3	7.000
B2	6.000
B1	5.000
A1	4.000

PARTE TERZA

TITOLO I

Norme comuni e finali

ART. 15.

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 20 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L'Accordo di cui all'art. 15 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale.

Note a verbale

Nota a verbale

la FP CGIL ritiene indispensabile, alla luce della normativa vigente, definire il rinnovo contrattuale I e II biennio economico dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti individuando il comparto di contrattazione e pertanto la FP CGIL non sottoscrive il comma 4 dell'art. 1.

p. *La segreteria FP CGIL:*

Nota a verbale

C.S.A.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO

Al Presidente dell'ARAN

Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende.

Il C.S.A. aziende - CISAL pur sottoscrivendo il presente accordo precisa quanto segue:

Gli aumenti concordati con le altre OO.SS. non corrispondono a nostro avviso, non solo alle attese dei lavoratori del comparto, ma neppure tengono conto del reale tasso di inflazione.

Pertanto il C.S.A. aziende-CISAL suo malgrado e dopo aver puntualizzato la propria posizione è costretta a firmare per poter mantenere il diritto alla contrattazione.

Intende così incidere a livello di contrattazione decentrata le istanze non recepite in particolare con l'amministrazione centrale.

Roma, 5 aprile 2001

Il responsabile C.S.A. aziende: FORMISANO

Nota a Verbale

La RdB, su indicazione della categoria che ha valutato negativamente l'ipotesi di accordo, decide di non sottoscrive il rinnovo contrattuale del secondo biennio economico del comparto aziende perché ritiene del tutto insufficienti le risorse economiche impegnate al punto che non consentono neanche il recupero dell'inflazione programmata e sono ben lontane dal possibile recupero di quella reale.

La RdB ritiene insufficienti le risorse messe a disposizione rispetto a quanto richiesto. Risorse che non consentono di riconoscere ai lavoratori del comparto il giusto compenso per le funzioni effettivamente svolte e i disagi conseguenti agli effetti delle riforme in corso.

Inoltre le cifre stabilite in questo secondo biennio contrattuale, non garantiscono la copertura finanziaria per gli avanzamenti verticali e orizzontali dei lavoratori che da decenni assicurano le funzioni superiori a quelle per cui sono retribuiti.

Roma, 5 aprile 2001

p. *La RdB - Club aziende:* MOLINARI

01A4010

COMUNE DI ALICE SUPERIORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Alice Superiore (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi della normativa in premessa citata nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4200

COMUNE DI CAREMA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Carema (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È stata confermata l'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,2%.

01A4201

COMUNE DI CELLE DI MACRA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Celle di Macra (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).

Di aumentare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura «opzionale» dello 0,2 punti percentuali, in aggiunta alle misure vigenti si stabilisce nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4202

COMUNE DI FRONTONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Frontone (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4 con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno 2000.

01A4203

COMUNE DI MASULLAS

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Masullas (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare per l'anno 2001 l'addizionale IRPEF vigente, così come stabilito dalla legislazione citata nella premessa, nella misura pari allo 0,2%, raggiungendo lo 0,5% come dettato dalla legislazione vigente.

01A4205

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Martirano Lombardo (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 10 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'addizionale IRPEF dello 0,2% per l'anno 2001 prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 360.

01A4204

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Monasterolo del Castello (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 31 del 21 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È stata approvata e determinata l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali, per l'anno 2001.

01A4206

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Salsomaggiore Terme (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 18 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

1. Di sostituire l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 con l'aliquota dello 0,2%.

2. Di esentare dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF i redditi inferiori a L. 30.000.000 lordi annui.

01A4207

COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Santo Stefano d'Aveto (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 citato e di stabilire la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito dello persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali, dando atto che conseguentemente, giusta deliberazione C.C. n. 15/2000 Cit., l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, con decorrenza 1° gennaio 2001, risulta pari a complessivi 0,4 punti percentuali.

01A4209

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Vincenzo la Costa (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, per l'anno finanziario 2001, nella misura dello 0,2%, «Aliquota dell'addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche».

01A4208

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei lavori pubblici, recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Montepaone (Catanzaro)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001).

Nel testo del comunicato citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna, alla pag. 78 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... al foglio n. *7*...», leggasi: «... al foglio n. *17*...».

01A4062

Comunicato relativo al decreto 19 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, recante: «Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, nel primo periodo, dove è scritto: «... *dei* 18 maggio 1992 ...», leggasi: «... *del* 18 maggio 1992 ...»; nell'art. 2 riportato nella seconda colonna della pag. 56 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella lettera *a)*, dove è scritto: «... nell'allegato *1* ...», leggasi: «... nell'allegato *I* ...» e nella lettera *c)*, dove è scritto: «... dall'allegato *I* al ...», leggasi: «... dall'allegato *1* al ...»; inoltre nell'art. 5, riportato nella prima colonna della pag. 57, dove è scritto: «... di cui all'art. 4, comma *4* ,....», leggasi: «di cui all'art. 4, comma *1*,.....».

01A4063

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651090/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035